

**COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE
DEI GIARDINIERI**

Via Cantonale 19
Casella postale 430
6814 Lamone

Tel. 091 / 966 60 86
Fax 091 / 966 60 85

Spettabile ditta

Lamone, 10 gennaio 2017

Art. 22 Obbligo di assicurazione in caso di impedimento per malattia

Gentili Signore,
Egregi Signori,

in base ai controlli aziendali eseguiti abbiamo riscontrato che molte aziende assicurano i propri dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia con condizioni assicurative LCA e non LAMal, secondo l'art. 22 del CCL.

Molti istituti assicurativi propongono la stipulazione di un' assicurazione LCA con condizioni base LAMal, garantendo che queste due coperture si equivalgono. Purtroppo questo non corrisponde alla realtà.

Qui di seguito vi elenchiamo alcune sostanziali differenze tra polizza LAMal e polizza LCA, così che possiate verificare l'esattezza dell'assicurazione da voi stipulata:

	LAMal	LCA
Sovraindennizzo	L'assicurato non ha diritto ad essere indennizzato in misura superiore al 100 % del salario (coordinamento con altre prestazioni). In caso di sovraindennizzo si prolunga la durata delle prestazioni (AI, indennità giornaliera).	Massimo da indennizzare: prestazione assicurata (di solito l'80 % del salario). In caso di sovraindennizzo non si prolunga la durata delle prestazioni (AI, indennità giornaliera).
Esclusione di prestazioni e riserve (per persone con somme salariali fisse)	Con riserve possono essere esclusi diritti a prestazioni. Esse sono valide dall'inizio dell'assicurazione e decadono dopo 5 anni.	Con esclusioni possono essere esclusi diritti a prestazioni. Esse sono valide dall'inizio dell'assicurazione, di regola per tutta la vita del contratto.
Durata delle prestazioni	720 giorni nell'arco di 900 giorni per una o più malattie.	730 giorni per caso oppure 730 giorni nell'arco di 900 giorni per una o più malattie.

Vie legali	L' assicuratore malattia (cfr. art. 12 LAMal) emette una <u>decisione formale</u> . Adire le vie legali è gratuito e semplice. Competente a decidere è il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA). La procedura è gratuita.	L' assicuratore malattia (cfr. art. 12 LAMal) si determina per il tramite di una <u>presa di posizione</u> . In Ticino, in ambito LCA, adire le vie legali è gratuito e semplice. Dal 1° gennaio 2017 la competenza è data al TCA.
Passaggio all'assicurazione individuale	Il premio è calcolato tenendo conto dell'età al momento dell'entrata in azienda.	Il premio è calcolato tenendo conto dell'età del dipendente al momento dell'uscita dall'azienda.
Incapacità lavorativa	Un' incapacità parziale al lavoro (50%), è considerata ai fini dell'indennità giornaliera come mezza indennità, (per un giorno di prestazione vengono considerate due giornate al 50 %). Ciò determinerà un prolungo del diritto alle prestazioni assicurative fintanto che l'assicurato ha esaurito le intere prestazioni assicurative (720 giorni).	Un' incapacità parziale al lavoro (50%) è considerata ai fini dell'indennità giornaliera come giornata intera (100%).
Sovrassicurazione in caso di rendita AI	Da diritto al prelievo delle prestazioni oltre i 720 giorni, fino all'esaurimento delle prestazioni assicurate.	Nessun prolungamento del diritto all'indennità.
Libero passaggio	Obbligo del diritto al libero passaggio nella forma individuale. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare nella forma scritta il lavoratore del diritto al passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale.	Nessun obbligo al libero passaggio in modo particolare per i lavoratori frontalieri.

Sulla base di quanto precede, se una Ditta dovesse stipulare un'assicurazione LCA dove non sono garantite le prestazioni LAMal, il datore di lavoro si assumerà tutta la responsabilità nei confronti del proprio dipendente, anche se licenziato, qualora dovessero sorgere contestazioni sulle prestazioni da riconoscere, rispetto a quanto avrebbe avuto diritto con copertura LAMal.

Facciamo osservare che se non sono garantite le prestazioni LAMal si configura pure una violazione delle disposizioni del CCL.

Ricordiamo inoltre che in caso di singole assenze durante il mese, il datore di lavoro deve sempre corrispondere al lavoratore l'80 % dello stipendio dal 3° giorno. Sono previsti due giorni di carenza a carico del dipendente.

Vi invitiamo a voler prendere debita nota di quanto sopra.

Ringraziandovi per l'attenzione riservataci, distintamente salutiamo.

Il Segretario amministrativo:
Petra Capelli